



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente	Cinzia Barisano
Primo referendario	Nunzio Mario Tritto, <i>relatore</i>
Primo referendario	Daniela Piacente
Referendario	Donatella Palumbo
Referendario	Antonio Arnò
Referendario	Valeria Mascello
Referendario	Maria Rosaria Pedaci
Referendario	Benedetta Civilla
Referendario	Salvatore Romanazzi

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sul “Regolamento sul conferimento di incarichi individuali di collaborazione, consulenza, studio e ricerca dell’ARET Pugliapromozione” dell’agenzia regionale del turismo “Puglia Promozione” (A.RE.T.) della Regione Puglia, a seguito della deliberazione n. 146/2025/VSG;

udito il relatore, Primo referendario dott. Nunzio Mario Tritto, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025, convocata con ordinanza n. 27/2025.

Premesso in **FATTO** e Considerato in **DIRITTO**

Con e-mail priva di protocollo del 25.09.2025 (prot. Cdc n. 5407 in pari data), l’Agenzia regionale del turismo “Puglia Promozione” trasmetteva il proprio «Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo».

Dall'esame del detto regolamento erano emerse alcune criticità che richiedevano specifici interventi correttivi, secondo quanto stabilito nella deliberazione n. 146/2025/VSG del 17 ottobre 2025 di questa Sezione regionale di controllo per la Puglia.

In particolare:

“1) In primo luogo, l’art. 3, comma 1, lett. c) del regolamento in esame prevede che “Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano: ... c) alle collaborazioni occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione caratterizzata da un rapporto intuitu personae e che comportano per loro stessa natura una spesa equiparabile ad un rimborso spese”.

Il Collegio ritiene di dover precisare, come del resto già ribadito più volte in passato (si vedano, da ultimo, le deliberazioni n. n. 166/2022/VSG, n. 123/2023/VSG e n. 164/2024/VSG), che la natura meramente occasionale delle prestazioni o la modica entità dei compensi (quand’anche equiparabile al rimborso delle spese, in tal caso neppure documentate) non possono comunque giustificare una deroga alle ordinarie regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell’assegnazione degli incarichi: si pensi, ad esempio, all’assegnazione al medesimo soggetto di n. 30 “incarichi di collaborazione occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione” con un compenso di euro 150,00 l’uno: lo stesso soggetto percepirebbe euro 4.500,00 senza alcuna forma di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, bypassando le previsioni di legge. Di conseguenza, deve ritenersi illegittima e non consentita la previsione di affidamenti di incarichi senza procedura comparativa, al di sotto di una soglia

individuata in valore monetario e pertanto l’Agenzia regionale del turismo “Puglia Promozione” dovrà procedere alla modifica (o, più correttamente, all’espunzione) della detta lett. c) dal comma 1 dall’art. 3 del proprio regolamento.

2) Anche le ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicazione del medesimo regolamento di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), f) e g) non appaiono avere fondamento giuridico: in effetti, gli “incarichi che sono da attribuire a soggetti non residenti in Italia per attività che necessariamente devono eseguire in via personale (es. visiting professional)”, gli “incarichi legati all’esecuzione di attività che necessitino il ricorso a competenze protette da diritto di autore o da altri diritti di privativa” e gli “incarichi attribuiti a personale per il quale non sono previsti corrispettivi economici ma che hanno titolo ad effettuare missioni nell’interesse dell’Agenzia” costituiscono formule generiche e prive di riferimento ad istituti che consentono deroghe alla normativa in materia di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell’assegnazione degli incarichi, come si dirà in modo più approfondito infra (cfr. successivo punto n. 3). Pertanto, anche queste previsioni dovranno necessariamente essere ricondotte nell’alveo della legalità, provvedendo alla doverosa modifica o – meglio – alla relativa eliminazione dal regolamento in esame.

3) L’art. 4, comma 1 prevede che “Il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento avviene di norma attraverso procedura comparativa secondo le modalità individuate dagli articoli successivi”: La previsione della formula “di norma” determina la possibilità di utilizzo di altre modalità, tuttavia non specificate nel regolamento in esame, dato che il medesimo provvedimento fa in seguito riferimento al “conferimento di incarichi per gli iscritti agli albi professionali, con procedura negoziata, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 57 del D.lgs. n. 163/2006”, norma attualmente non più in vigore in quanto

oggetto di espressa abrogazione, che pertanto determina una situazione di evidente confusione ed incertezza giuridica; appare dunque evidente la necessità di eliminare l'articolo in toto, dato che la procedura comparativa, com'è noto, per costante giurisprudenza, è eccezionalmente derogabile solo ed esclusivamente con riguardo a: 1) procedure comparative andate deserte; 2) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (da dimostrarsi in modo inequivocabile); 3) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la particolare urgenza dev'essere connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico.

4) In più parti del regolamento in esame (ad esempio, negli artt. 1, 2, 5 e 6) si fa riferimento a “contratti di collaborazione coordinata e continuativa”. La previsione dell'istituto, tuttavia, appare in contrasto con quanto il Collegio ha già avuto modo di chiarire più volte (si vedano, da ultimo, le deliberazioni n. 159/2023/VSG del 22 dicembre 2023, n. 13/2024/VSG del 9 febbraio 2024, n. 58/2024/VSG del 2 maggio 2024, n. 134/2024/VSG del 30 ottobre 2024, n. 142/2024/VSG del 15 novembre 2024), ossia che tale tipo di collaborazione non sia più ammissibile nel quadro normativo vigente, stante il tenore del disposto del comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.: pertanto, gli articoli del regolamento in esame che fanno ancora riferimento al citato istituto dovranno essere specificati nel senso indicato o, più correttamente, i medesimi riferimenti andranno espunti dal medesimo regolamento.

5) Gli artt. 13-22 del regolamento disciplinano un c.d. “Albo on-line degli esperti”, suddiviso per categorie (peraltro non indicate nello specifico) la cui iscrizione sarebbe necessaria per il conferimento di alcuni degli incarichi da parte dell'Agenzia in esame. A riguardo, come del resto già evidenziato in altri casi

similari, deve ricordarsi che il conferimento di incarichi deve sempre essere preceduto da procedure selettive di natura concorsuale ed adeguatamente pubblicizzate.

Un regolamento che subordini l'affidamento di incarichi all'iscrizione ad un elenco privo di precisa regolamentazione si appalesa chiaramente generico e privo di qualsivoglia elemento oggettivo che consenta una predeterminazione delle relative fattispecie che consentano la partecipazione alle procedure di affidamento degli incarichi medesimi. Inoltre, in relazione a tale elenco non ne viene specificato neppure il periodo temporale di validità e ciò potrebbe permettere di invitare a partecipare alle selezioni solo soggetti iscritti da tempo nell'elenco stesso, senza che sia stata data ad altri la possibilità, previo avviso adeguatamente e periodicamente pubblicato, di iscriversi.

In effetti, la previsione di un elenco di tale genere potrebbe anche costituire in sostanza uno strumento atto a bypassare le procedure normativamente previste. Pertanto, la circostanza per la quale ai sensi degli artt. 13-22 gli affidatari (di alcuni) degli incarichi debbano essere iscritti in un c.d. "Albo on-line degli esperti" costituisce una limitazione alla partecipazione, evidentemente contraria ai principi regolatori vigenti in subiecta materia e di conseguenza non ammissibile.

Le disposizioni del regolamento indicate, pertanto, andranno necessariamente modificate e rese conformi alla vigente normativa.

6) Ai fini del rispetto del principio di proporzionalità e per garantire un'effettiva concorrenzialità è altresì necessario individuare un termine di pubblicazione degli avvisi di selezione congruo in quanto, a contrario, come nel caso in esame (dato che l'art. 9, comma 4 del regolamento in oggetto prevede un termine di pubblicazione "non inferiore a 15 giorni"), l'individuazione di un termine di

pubblicazione eccessivamente breve non consente di garantire l'effettiva partecipazione alla procedura comparativa da parte di tutti i soggetti interessati e ciò è in palese contrasto con i principi di buon andamento e di ragionevolezza dell'azione amministrativa. Appare dunque opportuno che l'Agenzia regionale del turismo "Puglia Promozione" stabilisca un congruo un termine di pubblicazione (pari a minimo 30 giorni) dei relativi avvisi, al fine di consentire la massima partecipazione possibile alle procedure comparative poste in essere.

7) Appare poi evidente la necessità che il regolamento disponga la trasmissione alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Puglia, dei provvedimenti relativi al conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza, studio e ricerca superiori ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), nonché quelli di liquidazione eccedenti lo stesso importo. In tale occasione sarebbe auspicabile altresì che l'Agenzia regionale del turismo "Puglia Promozione" prevedesse anche un termine (non normato dalla legge) per l'invio dei suddetti atti, termine che ovviamente dovrebbe essere ragionevole e rispondente alla generale esigenza di celerità dell'azione amministrativa in relazione ad ogni adempimento previsto dalla legge.

8) Si ritiene infine opportuno che l'Agenzia regionale del turismo "Puglia Promozione" specifichi - a norma dell'art. art. 15, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. - gli elementi da pubblicare in relazione agli incarichi conferiti, ossia gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae dell'incaricato, i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ecc..".

L'A.RE.T. veniva pertanto invitata a procedere alla modifica e/o integrazione e/o riformulazione del proprio *"Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo"* in base a quanto rilevato da questa Sezione regionale di controllo.

Con nota prot. n. 34032 del 2 dicembre 2025 (prot. CdC n. 7059 in pari data), l'A.RE.T. ha fatto pervenire copia della determinazione n. 563 del 02.12.2025 avente ad oggetto *"Approvazione del regolamento sul conferimento di incarichi individuali di collaborazione, consulenza, studio e ricerca dell'ARET Pugliapromozione"* con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al detto regolamento, nei termini di cui alla deliberazione n. 146/2025/VSG del 17 ottobre 2025 di questa Sezione regionale di controllo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia

DICHIARA

il *"Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione, consulenza, studio e ricerca dell'ARET Pugliapromozione"*, per come integrato e modificato dalla determinazione n. 563 del 02.12.2025, conforme alla disciplina di legge.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione:

- a) al direttore generale dell'agenzia regionale del turismo "Puglia Promozione";
- b) all'organo di revisione dell'agenzia regionale del turismo "Puglia Promozione";
- c) al Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia;
- d) al Presidente del Consiglio regionale della Regione Puglia.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.

Il Magistrato Relatore

Nunzio Mario TRITTO

La Presidente

Cinzia BARISANO